



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/52/SR8/C5

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER  
L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014, CHE MODIFICA LA  
DIRETTIVA 2011/92/UE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE  
DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI  
E PRIVATI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 14 DELLA LEGGE 9 LUGLIO  
2015, N. 114.**

*Punto 8) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

**Premessa**

Lo schema di decreto, pur presentando diverse criticità, che saranno meglio dettagliate nel proseguito, contiene aspetti positivi correlati, in particolare, all'intendimento di attuare alcuni principi che caratterizzano la direttiva stessa. In tal senso, si richiama il rafforzamento della qualità delle procedure VIA, mediante una maggiore responsabilizzazione non solo delle autorità competenti, ma dello stesso committente. Va inteso, in tal senso, il richiamo alla produzione di elaborati di qualità, l'introduzione esplicita di sistemi sanzionatori dissuasivi di comportamenti posti in essere in violazione delle norme in questione, anche con la previsione di destinare i relativi proventi per finalità connesse al miglioramento e rafforzamento delle attività di vigilanza, prevenzione, monitoraggio ambientale, alla verifica delle prescrizioni previste nel procedimento di VIA, nonché alla protezione sanitaria delle popolazioni in caso di incidenti o calamità naturali.

Premesso quanto sopra, le Regioni e le Province autonome, che hanno fornito i propri contributi per l'esame dello Schema di decreto e la definizione degli emendamenti e che hanno espresso, inizialmente, un giudizio complessivamente negativo sullo schema di decreto legislativo che intende dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale, tuttavia sottolineano che **tale giudizio potrebbe essere superato qualora fossero accolti gli emendamenti inderogabili illustrati nel presente documento.**

Il non tempestivo coinvolgimento degli enti territoriali nella fase di elaborazione del testo ha avuto come conseguenza la redazione di un articolato che si presenta lesivo delle prerogative regionali, sia sul piano delle competenze funzionali in relazione alle singole categorie di opere da sottoporre a valutazione ambientale, sia sul piano della disciplina generale del procedimento amministrativo e del coordinamento tra le diverse procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale, con riflessi negativi sull'organizzazione amministrativa

delle diverse regioni che, in molti casi, avevano già iniziato a strutturarsi per dare attuazione alle riforme introdotte dal decreto 127/2016.

### **Il procedimento di VIA e il coordinamento dei procedimenti**

Nel merito, infatti, lo schema di decreto non risulta rispondente ai principi della delega che prevedono espressamente la *"semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale"*; esso, infatti, scardina il sistema in cui nell'ambito del procedimento di VIA si attua il coordinamento degli atti autorizzativi, sostituendolo con una sequenza di procedimenti disgiunti, in controtendenza anche rispetto ad una politica legislativa di semplificazione che affonda le radici già nel D.Lgs. 59/1997 (articolo 20) e che annovera tra i principi che devono ispirare il legislatore nell'esercizio dell'attività semplificativa quello della "riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività".

Si riscontrano, in merito, anche possibili disarmonie con la disciplina della conferenza di servizi recentemente novellata dal D.Lgs. 127/2016: manca infatti una chiara identificazione dei ruoli dell'autorità procedente e delle amministrazioni che partecipano alla conferenza, con notevoli rischi per la funzionalità e l'efficacia dell'istituto della conferenza stessa.

### **Ruolo delle regioni nella VIA di competenza statale**

Nemmeno appare sufficientemente valorizzato e formalizzato il parere che le regioni sono chiamate a formulare in sede di valutazione di impatto ambientale di competenza statale. È indispensabile, a questo riguardo, non solo che venga garantita alle regioni e province autonome la partecipazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e al Comitato tecnico istruttorio con un proprio rappresentante, ma che venga anche attribuito un peso specifico al parere regionale, che è quello in grado di operare una sintesi appropriata delle caratteristiche del territorio in cui l'opera da realizzare è destinata a inserirsi e che più di ogni altro contribuisce a elevare gli standard qualitativi del provvedimento finale di competenza statale.

### **Competenze regionali e eccesso di delega**

Il testo dello schema non appare poi pienamente in linea con i criteri stabiliti dalla legge di delegazione (legge 114/2015) sotto molteplici aspetti. Basti pensare, ancora una volta, alla progettata attrazione nella sfera di competenza dello Stato della valutazione ambientale di progetti di infrastrutture che attualmente viene svolta dalle regioni e dalle province autonome (impianti eolici, acquedotti, strade extraurbane secondarie, piccoli porti, ecc.): si tratta di una centralizzazione delle competenze che ha solo l'apparenza della semplificazione, mentre configura in

pratica una mera omogeneizzazione delle procedure che però contrasta visibilmente con l'autentica semplificazione che scaturisce dal coordinamento e dalla vicinanza delle fasi della valutazione e dell'autorizzazione. La soluzione di trasferire al livello statale molte categorie di opere non tiene neanche nella debita considerazione i criteri generali che dovrebbero dettare l'attuazione del diritto europeo, così come descritti dall'art. 32 della legge 234/2012, che, al comma 1, lettera g), recita: *"quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili"*. Va anche sottolineato, sotto questo aspetto, che il D.Lgs. 112/98, conferiva funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, prevedendo all'art. 71 un riparto di competenze in materia di valutazione di impatto ambientale tuttora attuale, che fa paventare un eccesso di delega negli articoli del decreto che ampliano il catalogo dei progetti di competenza statale, visto che tale trasferimento non rientrava tra gli obiettivi della delega.

Lo schema di decreto sembra inoltre contraddire, senza che questo trovi ancoraggio e fondamento nell'obbligo di attuazione della direttiva comunitaria, quanto stabilito con gli interventi correttivi del codice dell'ambiente operati nel 2008 e 2010, che registravano invece un ampliamento dell'ambito di applicazione della VIA regionale, con la previsione di competenza regionale anche per quei progetti capaci di produrre eventuali impatti significativi al di fuori del territorio regionale medesimo: veniva allora accantonato il criterio "dimensionale", legato cioè all'estensione degli impatti sull'ambiente provocati dall'opera, per attribuire la competenza alla valutazione di impatto ambientale alle Regioni ovvero allo Stato (non a caso il Codice prevedeva, prima dell'entrata in vigore del correttivo del 2008, che qualora una determinata attività producesse, per dimensione o caratteristiche tecniche, un impatto ambientale interregionale, statale o internazionale, la relativa competenza per il rilascio dell'autorizzazione fosse esclusivamente in capo allo Stato).

A seguito delle modifiche apportate dai correttivi del 2008 e del 2010 al Codice, infatti, accantonato il criterio che prevedeva una mera competenza residuale in capo alle Regioni per le opere suscettibili di avere impatti ultraregionali, si chiedeva invece di verificare, con effetti di maggiore semplicità e certezza nell'individuazione dell'ambito applicativo della VIA (statale/regionale), se il progetto di volta in volta considerato rientrasse o meno nell'ambito degli elenchi contenuti negli Allegati al Decreto Legislativo n. 152 del 2006. Qualora vi sia un impatto interregionale, la competenza non si doveva spostare automaticamente

allo Stato, ma il *dominus* del procedimento di valutazione di impatto ambientale doveva essere individuato tra le Regioni interessate, che dovevano procedere “d’intesa tra loro”, così come codificato dall’articolo 30, comma 1, del Codice dell’ambiente. (cfr. *Le valutazioni di impatto ambientale regionali: iter procedurale, disciplina, profili di danno ambientale* - Gianluigi Delle Cave, 10 dicembre 2014).

Analogamente non appare coerente coi principi di semplificazione e sussidiarietà la scelta di riservare allo Stato le decisioni riguardanti i progetti concernenti la protezione civile. Appare più ragionevole mantenere in capo alle diverse Autorità competenti, così come previsto dal vigente D.Lgs. 152/2006, la decisione, dopo una valutazione caso per caso, di disporre eventualmente l’esclusione dei progetti che riguardano la protezione civile e quelli di attuazione di interventi urgenti di difesa da rischio idrogeologico, dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto 152, qualora si ritenga che tale applicazione possa pregiudicarne gli obiettivi.

Ancora, non sembra alle regioni e alle province autonome che lo schema di decreto riesca a tradurre correttamente il criterio della delega relativo alla “*coerenza e sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali*”: vengono infatti inserite in un unico contesto normativo sia le misure strettamente necessarie a dare attuazione alla direttiva comunitaria 52/2014, sia ulteriori ritocchi alla legge 241/90 sul procedimento amministrativo, già recentissimamente modificata, senza tenere adeguato conto delle contingenti necessità di carattere organizzativo correlate alle tempistiche e alle peculiarità delle regioni e province autonome.

### **Semplificazione e partecipazione del pubblico**

Anche gli altri criteri della legge delega (regolamentazione intelligente, razionalizzazione del sistema sanzionatorio e rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale) non appaiono sufficientemente valorizzati, stanti la limitazione della partecipazione del pubblico e dei soggetti interessati nell’elaborazione e nell’esecuzione dei processi decisionali ambientali, la previsione di sanzioni fisse e scarsamente dissuasive e l’introduzione di termini procedurali caratterizzati dalla perentorietà che rischiano di compromettere, anziché incrementare, la qualità del procedimento, riducendo gli spazi per il dialogo partecipato tra amministrazione e proponente.

Con riferimento alla partecipazione del pubblico e dei soggetti interessati, è la stessa direttiva (cfr. considerando da 16\* a 21\* della direttiva 2011/92/UE modificata dalla 2014/52/UE) a prevederla come momento essenziale per accrescere la consapevolezza sui problemi ambientali e come strumento importante per migliorare la qualità dei procedimenti e delle valutazioni. Viene espressamente richiamata al riguardo la convenzione di Aarhus, che va nella direzione dell’ampliamento della dimensione partecipativa e non certo della sua

compressione. Il vero cuore della Convenzione è che il cittadino, avendo a disposizione più informazioni, possa ampliare le opportunità e le scelte a propria disposizione e così incidere nelle scelte da adottare in campo ambientale. In questo senso operano i tre pilastri della convenzione che sono l'accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico alle decisioni ambientali e l'accesso alla giustizia. Contrasta con questi capisaldi la mancata partecipazione al procedimento dei cittadini e degli enti locali, che si vedono privati dallo schema in esame dei 45 giorni oggi previsti per la presentazione delle osservazioni, a fronte di un'unica forma di pubblicità consistente nella pubblicazione nel sito web di uno studio preliminare ambientale, senza ulteriori elaborati e senza reale contraddittorio, mentre la convenzione di Aarhus ritiene che per tutti i progetti che possono avere impatti potenziali sull'ambiente deve essere assicurata la possibilità di depositare osservazioni in tempi congrui.

### **VIA postuma e regime sanzionatorio**

L'attuazione della direttiva nella parte riguardante le sanzioni è stata schematicamente ridotta alla previsione di sanzioni amministrative fisse (20-80.000 € per l'inosservanza delle condizioni ambientali e 35-100.000 € per omissione della VIA o della verifica di assoggettabilità), probabilmente modellata sulle analoghe previsioni dell'articolo 32 comma 1 lettera d) della legge 234/2012, senza però tenere conto del principio di proporzionalità delle sanzioni, espressamente sancito dall'articolo 10 bis della direttiva e indispensabile perché le sanzioni possano esercitare una reale forza dissuasiva.

Va anche rilevato come criticità il fatto che sia stata prevista la possibilità, in caso di omissione della VIA o della verifica, anche in seguito ad annullamento giurisdizionale, di consentire la prosecuzione delle opere sulla base della valutazione del pregiudizio ambientale effettivamente arrecato, senza che venga chiarito quali debbano essere i parametri in base ai quali effettuare tale valutazione. In pratica, allorché sia accertata la violazione della normativa VIA, viene prevista l'attivazione di un procedimento postumo di valutazione, attribuendo all'autorità competente la responsabilità di stabilire, anche in funzione dell'eventuale danno, se possano addirittura proseguire i lavori, eventualmente ordinando, alla fine del processo valutativo, la demolizione in caso di esito negativo dello stesso.

Questa previsione implica un ingiustificato dispendio di risorse umane e materiali da parte della P.A. a fronte di una violazione posta in essere dal proponente inadempiente che non è scoraggiata, come detto, da sanzioni adeguate. Resta altresì il dubbio che tale fattispecie possa comportare il rischio di sanzioni da parte della Unione europea per la mancata applicazione della direttiva VIA. La possibilità di operare in sanatoria nei confronti dell'omessa valutazione o verifica appare in evidente contrasto col principio di previetà della VIA, sancito sia dalla giurisprudenza italiana che da quella della Corte di Giustizia europea. Anche

l'indeterminatezza del termine assegnato all'interessato per avviare un nuovo procedimento (tendenzialmente *sine die*) appare in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento e con i criteri di efficienza che guidano l'azione amministrativa, oltre a stridere rispetto alla rigorosa perentorietà di termini introdotti ad altri fini.

### **Perentorietà dei termini e semplificazione**

Con riferimento poi alla perentorietà dei termini procedurali, prevista nello schema di decreto, va ricordato che la direttiva non la ritiene necessaria e nemmeno la prende in considerazione. Il considerando n. 36\*\* della direttiva 2014/52/UE, infatti, afferma semplicemente che nell'ottica di un processo decisionale più efficiente e della certezza del diritto, è necessario che "le diverse tappe della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole", aggiungendo che in ogni caso l'esigenza di certezza e di efficienza non deve andare a discapito dell'altro obiettivo fondamentale, che è quello del raggiungimento di "elevati standard per la protezione dell'ambiente": non sembra che l'equo temperamento tra queste due esigenze possa essere conseguito attraverso il meccanismo tranciante della perentorietà. È vero che la perentorietà consentirebbe al procedimento un livello di concentrazione tale da garantire, teoricamente, il rispetto dei termini, avvalendosi del meccanismo previsto dalla legge n. 241/1990 e acquisendo *per silentium* l'assenso delle amministrazioni che non vi partecipano. Tuttavia, detto meccanismo, nella sua applicazione pratica, farebbe ritenere consumato il potere dell'autorità competente ad adottare il relativo provvedimento in caso di inutile decorso dei termini ivi previsti, con la conseguenza, specie nei casi di procedimenti più complessi, che l'autorità competente verrebbe esautorata del suo potere, che verrebbe attribuito ad altro soggetto in via sostitutiva, compromettendo l'obiettivo di certezza per gli operatori e riducendo la qualità dei provvedimenti, affidati a un'autorità priva di competenze specifiche, ponendo a rischio l'effettiva tutela del bene ambiente. D'altro canto l'eliminazione della perentorietà dei termini non impedirebbe, comunque, al privato che si ritenga lesa dal ritardo di attivare i meccanismi sostitutivi/devolutivi previsti dalla legge 241/1990 e s.m.i., né quelli volti a conseguire l'indennizzo e si accrescerebbe il rischio, in caso di ricorsi per silenzio inadempiuto, che gli enti chiamati in giudizio vengano condannati in base alla mera constatazione dello spirare del termine perentorio. L'intervento di revisione del D.Lgs. 152/2006 operato con il decreto in oggetto, deve poi essere perfezionato in modo tale da valorizzare, anziché disperdere o, peggio, rendere inapplicabile, l'esperienza delle regioni e province autonome in materia di semplificazione dei procedimenti e coordinamento delle autorizzazioni e relative "buone prassi", convalidate da quasi due decenni di applicazione delle rispettive leggi regionali e provinciali.

L'analisi del decreto ha reso possibile evidenziare altri aspetti critici, in **particolare il livello progettuale**, di seguito elencati in modo sintetico:

- *definizione VIA* (che deve comprendere anche le fasi preliminari di verifica di assoggettabilità e di definizione dei contenuti dello SIA, configurandosi quindi come "processo", coerentemente anche con quanto previsto all'art. 1, comma 2, lettera g) della direttiva VIA);
- *definizione del provvedimento di VIA* (che deve estendersi alla finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita e deve contenere un richiamo alla funzione di coordinamento procedimentale delle VIA regionali o del procedimento unico facoltativo statale);
- *definizione delle specifiche progettuali* all'interno dello studio preliminare ambientale inerente alla verifica di assoggettabilità;
- *reinsediamento del livello progettuale* definitivo per la VIA;
- *reinsediamento del termine prescrizioni* in luogo del termine condizioni ambientali;
- *reinsediamento del termine significativi* accanto a "impatti negativi";
- *eliminazione della fase di prescreening* (nuova procedura non prevista dalla Direttiva 52/2014);
- *eliminazione della fase di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali* precedente allo scoping (nuova procedura non prevista dalla Direttiva 52/2014);
- *eliminazione della perentorietà dei termini*;
- *reinsediamento* della possibilità per l'autorità competente di stabilire le *prescrizioni in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA*, indipendentemente dalle eventuali proposte del proponente;
- *mantenimento termini e modalità per la presentazione delle integrazioni* nei procedimenti di VIA;
- *Regime transitorio*: in alternativa alla proposta del MATTM relativa al "**procedimento unico**" regionale (art. 24 dello schema), si ritiene preferibile prevedere, anche nel rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà, un congruo termine per consentire l'omogenea attuazione in tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127. Tale adeguamento, secondo l'emendamento proposto, sarà graduale e suddiviso in fasi: un anno per conseguire l'obiettivo di una VIA comprensiva delle autorizzazioni ambientali; tre anni perché le Regioni si adeguino interamente al nuovo procedimento introdotto dal d.lgs.127/2016)

La scelta di mantenere in vigore l'attuale art. 14, comma 4 della legge 241/90 è quindi condizionata al sopradescritto recepimento dell'art. 23 comma 3ter, inserito nell'allegato file di emendamenti in conformità alla decisione assunta nella riunione politica del 19 aprile 2017. Tale soluzione rappresenta un ragionevole punto d'incontro tra la posizione che auspicava l'estensione anche alla VIA regionale del c.d. *doppio binario* disegnato per la VIA statale dall'articolo 16 dello schema di decreto (che sostituisce l'articolo 27 del T.U. ambiente), con semplice facoltà per il proponente di attivare il procedimento unico e quella, emersa in precedenti tavoli tecnici e fatta propria dal legislatore delegato, che è stata tradotta nell'articolo 24 dello schema di decreto (che modifica l'art. 14 della 241/90) e prevede un procedimento unico regionale obbligatorio della durata di circa 300 giorni. Quest'ultima ipotesi radicale di procedimento unico regionale non è stata però adeguatamente elaborata e condivisa dalle Regioni, non tiene conto delle differenze esistenti tra le stesse a livello organizzativo e non potrebbe essere facilmente assimilata da tutte le strutture regionali, oltre a presentare profili di incertezza per quanto attiene all'individuazione delle autorità competenti. La soluzione approntata dall'art. 24 dello schema appare carente anche sul piano dell'analisi degli impatti della regolamentazione perché non assicura una corretta individuazione dei presumibili effetti dell'intervento normativo rispetto ai benefici attesi per i diversi portatori di interesse.

Si riporta infine per completezza la posizione sostenuta da alcune Regioni in relazione al procedimento unico, in dissenso da quella maggioritaria assunta nella riunione politica del 19 aprile 2017: Lazio, Puglia, Molise, Marche, Calabria richiedono che sia prevista la facoltà per il proponente di optare tra VIA semplice e procedimento unico ambientale, in analogia a quanto previsto per la VIA Nazionale. Anche il Veneto ritiene ragionevole la proposta, soprattutto in relazione alla possibilità di conservare la facoltà di scelta per il proponente, come previsto a livello statale. Questa opzione, inizialmente avanzata dalla stessa Regione Sardegna, è dalla medesima ritenuta auspicabile qualora non venisse accolta la proposta di cui all'art. 23, comma 3ter.

In conclusione, le criticità dello schema di decreto in esame, riscontrate nelle fasi di consultazione tra le regioni e le province autonome, possono essere superate, **rendendo possibile l'espressione di una posizione favorevole, a condizione che**, anche nel rispetto del principio di leale collaborazione e con lo scopo di rendere possibile la tempestiva attuazione del diritto comunitario, **siano valutati positivamente e accolti i seguenti emendamenti migliorativi:**

- 1. esplicita previsione di un regime transitorio finalizzato a consentire il differimento nel tempo dell'attuazione da parte delle regioni e**

**province autonome, che ancora non hanno provveduto, della previsione della L. 241/90 inerente il coordinamento dei procedimenti autorizzativi nell'ambito del procedimento di VIA;**

- 2. competenze in capo alle regioni e province autonome: si chiede lo stralcio dell'allegato II-bis; è necessario un approfondimento ulteriore con il Ministero dell'Ambiente al fine di individuare nel dettaglio il corretto riparto delle competenze;**
- 3. partecipazione nei procedimenti: reinserimento della partecipazione non contemplata nello schema di decreto per il procedimento di verifica di assoggettabilità (screening);**
- 4. salvaguardia delle prerogative di specialità delle regioni e province autonome (art. 23, comma 3bis);**
- 5. mantenimento delle specificità e attuali termini per l'espressione del parere regionale in sede di VIA statale;**
- 6. eliminazione VIA postuma;**
- 7. mantenimento di un livello progettuale definitivo per le procedure di VIA regionali, nonché di elementi progettuali certi e sufficientemente approfonditi per la procedura di verifica;**
- 8. eliminazione della perentorietà dei termini procedurali e mantenimento dell'attuale assetto delle procedure di VIA per le Regioni (in quanto a termini e modalità di svolgimento: 90 gg. per la verifica, 150 gg. per la valutazione);**
- 9. mantenimento termini e modalità per la presentazione delle integrazioni nei procedimenti di VIA.**

Roma, 4 maggio 2017

COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA

RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 2017

Si riportano di seguito, per esteso, i principali emendamenti proposti dalle Regioni e Province autonome allo schema di decreto in oggetto, con il relativo commento. L'accoglimento degli emendamenti sotto riportati, ed elencati integralmente nel testo in formato tabellare del 2 maggio 2017, costituisce condizione per l'espressione favorevole da parte delle regioni e province autonome in sede di Conferenza Stato Regioni

## EMENDAMENTI

### Artt. 1 e 26 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 4 (Finalità) del D.Lgs.152/2006:

1. All'art. 1, comma 1, dopo la lettera a) è **inserita la seguente lettera: "a-bis) al comma 2, sono soppresse le parole: "in campo ambientale";"**.

2. All'articolo 26, comma 1, lettera a), **sono soppresse le parole: " il comma 2 dell'articolo 4;"**

*Motivazioni: non si ritiene rispondente alla delega legislativa sopprimere nell'articolo inerente le finalità la disposizione del comma 2 che chiarisce e consente la corretta interpretazione del dettato normativo in oggetto, peraltro, atteso che il coordinamento previsto dal decreto si estende anche alle autorizzazioni in campo non ambientale, si prevede la soppressione del riferimento alle autorizzazioni ambientali presente nel testo del comma vigente.*

### Art. 2 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 5 (Definizioni) del D.Lgs.152/2006:

3. All'art. 2, comma 1, lettera a), **il testo inerente la lettera b), dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs.152/2006 è sostituito dal seguente:**

"b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo comprendente, secondo le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, l'eventuale svolgimento delle fasi preliminari di verifica di assoggettabilità e di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA."

*Motivazioni: Non si ritiene opportuno cambiare la definizione attuale, vigente da più di un decennio e recepita nelle normative regionali (vedi attuale art. 19, comma 1 D.Lgs.152/2006) che comprende nella valutazione d'impatto ambientale anche le fasi preliminari di verifica di assoggettabilità e di definizione dei contenuti del SIA. Inoltre, si evidenzia come "l'elaborazione dello studio di impatto ambientale", non può far parte del "procedimento" di VIA, in quanto adempimento del proponente. L'art. 1, comma 2, lettera g) della Direttiva VIA, da cui è stato preso il testo, parla infatti di "processo comprendente la preparazione di un rapporto (lo SIA n.d.r.) da parte del proponente". Diverso sarebbe comprendere la fase di definizione dei contenuti del SIA che è una fase procedimentale di interazione tra proponente e autorità competente. Conseguentemente, si è riscritta la definizione utilizzando il termine*

*"processo". Riguardo l'ultima parte della definizione proposta dallo schema di decreto, si è soppressa la specificazione inerente l'oggetto del provvedimento di VIA che ne limita il campo d'azione nonché l'ultimo periodo in quanto non applicabile al procedimento di VIA regionale vigente, che si intende mantenere con gli emendamenti proposti nel seguito, in cui l'integrazione con le procedure autorizzative è contestuale al rilascio del provvedimento di VIA.*

4. All'art. 2, comma 1, lettera a), **il testo inerente la lettera b-ter) è soppresso**
5. All'art. 2, comma 1, lettera b), **il testo inerente la lettera g), dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs.152/2006 è sostituito dal seguente:**

**"g) progetto:** la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del procedimento di VIA di competenza statale gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ai fini del procedimento di VIA di competenza regionale e del procedimento unico di competenza statale, gli elaborati progettuali sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale da contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni richieste."

*Motivazioni: La definizione proposta non è corretta con riferimento ai procedimenti di VIA regionali o al procedimento unico statale facoltativo: il livello di dettaglio progettuale deve consentire il rilascio coordinato di tutte le autorizzazioni. Il livello di approfondimento progettuale necessario a tal fine, come definito dal D.Lgs.50/2016, che non modifica nel merito la precedente definizione dell'art. 93, comma 4 del D.Lgs.163/2006, è il progetto definitivo. Per coerenza interna, è soppressa la frase inerente l'art. 20, essendo proposta la soppressione del medesimo art. 20 (fase proposta nel testo di "definizione dei contenuti del progetto")*

6. All'art. 2, comma 1, lettera d), **nel testo inerente la lettera m), dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs.152/2006, dopo la parola negativi è aggiunta la parola: "significativi" e le parole: "la procedura", sono sostituite dalle parole: "il procedimento".**
7. All'art. 2, comma 1, lettera e), **nel testo inerente la lettera n), dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs.152/2006, le parole: "la procedura", sono sostituite dalle parole: "il procedimento"**
8. All'art. 2, comma 1, lettera f), **il testo inerente la lettera o), dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs.152/2006 è sostituito dal seguente:**

**"o) provvedimento di VIA:** il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude il procedimento di VIA, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere. Per i procedimenti di VIA di competenza regionale, il provvedimento di VIA, qualora positivo, comprende le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, secondo le previsioni di cui all'art. 25, comma 3;"

*Motivazioni: Non si condivide la definizione proposta, altamente riduttiva dei compiti esaustiva della valutazione di impatto ambientale che erano indicati correttamente nella prima parte della lettera b) delle definizioni che è stata soppressa (la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: ....). Inoltre,*

*non è richiamata la funzione di coordinamento procedimentale delle VIA regionali o del procedimento unico facoltativo statale, nel cui ambito, qualora sussistano i presupposti di compatibilità ambientale, si attua il rilascio coordinato di tutte le autorizzazioni. Si propone pertanto una riscrittura della definizione a partire dal testo vigente.*

9. All'art. 2, comma 1, lettera g), i testi inerenti le lettere o-ter) e o-quater) sono soppressi

**Art. 3 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 6 (Oggetto della disciplina) del D.Lgs.152/2006:**

10. All'art. 3, comma 1, le parole: "i commi da 5 a 11", sono sostituite dalle seguenti: "i commi da 5 a 7 e da 9 a 11"

11. All'art. 3, comma 1, nel testo inerente il comma 5 del D.Lgs.152/2006, dopo la parola: "negativi", è aggiunta la parola "significativi"

*Motivazioni: è necessario inserire il termine "significativi" per una migliore specificazione della definizione di impatto ambientale negativo, anche in coerenza con la Direttiva 52/2014.*

12. All'art. 3, comma 1, nel testo inerente il comma 6 del D.Lgs.152/2006, è soppressa la lettera c)

13. All'art. 3, comma 1, nel testo inerente il comma 7 del D.Lgs.152/2006, alle lettere b) ed e) le parole: "agli allegati II-bis e", sono sostituite dalle parole: "all'allegato"

14. All'art. 3, comma 1, i testi inerenti i commi 8 e 9 del D.Lgs.152/2006, sono soppressi

*Motivazioni: Si ritiene necessaria la soppressione della cosiddetta fase di pre-screening, in quanto tale previsione comporterebbe la proceduralizzazione di un momento tipicamente lasciato all'interlocuzione non formale o tramite specifici quesiti tra proponente ed autorità competente. Ciò non osta alla predisposizione di indirizzi specifici da parte del MATTM sugli interventi di modifica di opere esistenti nell'ambito dell'attività ordinaria di elaborazione di linee guida per il proponente e/o per l'autorità competente.*

15. All'art. 3, comma 1, nel testo inerente il comma 10 del D.Lgs.152/2006, sono soppressi le parole: " e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile"

16. All'art. 3, comma 1, dopo il testo inerente il comma 10 del D.Lgs.152/2006, è aggiunto il seguente comma 10-bis:

**"10-bis Per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile e in attuazione di interventi urgenti di difesa da rischio idrogeologico, l'autorità competente, dopo una valutazione caso per caso, può disporre l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi"**

*Motivazioni: Si ritiene opportuno lasciare in capo alle Autorità competenti, così come previsto dal vigente D.Lgs.152/2006, la decisione, dopo una valutazione caso per caso, di disporre l'esclusione dei progetti che riguardano la protezione civile e quelli di attuazione di interventi urgenti di difesa da rischio idrogeologico, dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora si ritenga che tale applicazione possa pregiudicarne gli obiettivi.*

**Artt. 4, 5 e 26 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 7 (Competenze) del D.Lgs.152/2006:**

*NDR questi non sono inderogabili salvo l'emendamento n. 10 (inerente comma 9)*

*Motivazioni generali valide per gli emendamenti inerenti le "competenze":*

*Riguardo gli articoli 4 e 5 dello Schema di decreto, la riformulazione è necessaria, a fronte delle osservazioni regionali, al fine di armonizzare e semplificare un testo che non si condivide*

*assolutamente, in quanto prevede lo scorporo dell'articolo inerente le competenze, in articoli distinti che trattano da un lato le competenze in materia di VAS, dall'altro quelle in materia di VIA, peraltro mantenendo così accorpati VAS e AIA (livelli diversi e che non si parlano), mentre viene lasciata a parte la VIA, quando il legame è piuttosto tra VIA e AIA che tra l'altro devono essere obbligatoriamente coordinate tra loro in sede regionale.*

*Si propongono pertanto modifiche volte a conservare, integrando il testo, l'impostazione vigente.*

17. All'articolo 26, comma 1, lettera a), **sono soppresse le parole: " i commi 3 e 4 dell'articolo 7;"**
18. All'art. 4, comma 1, **la lettera a) è sostituita dalla seguente:**  
**"a) al comma 3, sono aggiunte, al termine, le seguenti parole: "Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto."."**
19. All'art. 4, comma 1, dopo la lettera a), **inserire la seguente lettera a-bis):**  
**"a-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:**  
**"4. Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto."."**
20. All'articolo 4, comma 1, lettera b), **il testo del comma 5 dell'art. 7 del D.Lgs.152/2006 è sostituito dal seguente:**  
**"5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA, adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8, e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."**

*Motivazioni: coordinamento con le previsioni che erano state introdotte con il nuovo art. 7-bis, aggiunto dall'art. 5 dello Schema di decreto che si propone di sopprimere.*

21. All'articolo 4, comma 1, **sono soppresse le previsioni di cui alle lettere c) e d) e sono sostituite con le seguenti:**  
**"c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7-bis:**  
**"7-bis. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto."**  
  
**d) il comma 8 è sostituito dal seguente:**  
**"8. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo, ove disponibili:**  
**a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale;**  
**b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;**  
**c) il numero di progetti di cui all'allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA;**  
**d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;**

**e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese".**

*Motivazioni: con la sostituzione delle lettere c) e d), vengono mantenuti da un lato i vigenti commi 6 e 7 dell'art. 7 del D.Lgs.152/2006 in quanto non si ritiene corretto scorporare in sede regionale le previsioni inerenti la competenza in materia di VIA e la competenza in materia di VAS ed AIA, aggiunto un nuovo comma 7-bis e sostituito il vigente comma 8 in modo tale da integrare nell'articolo le disposizioni dei commi 6 e 9 che erano state introdotte con il nuovo art. 7-bis, aggiunto dall'art. 5 dello Schema di decreto che si propone di sopprimere.*

22. All'art. 4, comma 1, dopo la lettera d) **sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):**

**"e) Il comma 9 è sostituito dal seguente:**

**"9. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 28 a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 25, comma 3. ";**

**f) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11:**

**"10. Le Regioni disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, nonché per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale.**

**11. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati."**

*Motivazioni: si tratta delle previsioni di cui ai commi 7, 8 e 10 che erano state introdotte con il nuovo art. 7-bis, aggiunto dall'art. 5 dello Schema di decreto che si propone di sopprimere.*

23. Nel testo dello Schema di decreto proposto **è soppresso l'art. 5**

*Motivazioni: le disposizioni sono state integrate nel testo del vigente art. 7, con le seguenti precisazioni:*

*le disposizioni del comma 1 sono state soppresse, in quanto inerenti al più le "finalità"*

*le disposizioni di cui al comma 2 sono state integrate nell'art. 7, comma 3 vigente*

*le disposizioni di cui al comma 3 sono confluite nella riscrittura dell'art. 7, comma 4 vigente*

*le disposizioni di cui al comma 4 sono state integrate nell'art. 7, comma 5 vigente*

*le disposizioni di cui al comma 5 sono nell'art. 7, comma 6 vigente*

*le disposizioni di cui al comma 6 sono nel nuovo comma 7-bis dell'art. 7,*

*le disposizioni di cui al comma 7 sono confluite nella riscrittura dell'art. 7, comma 9 vigente*

*le disposizioni di cui al comma 8 sono nel nuovo comma 10 dell'art. 7*

*le disposizioni di cui al comma 9 sono confluite nella riscrittura dell'art. 7, comma 8 vigente*

*le disposizioni di cui al comma 10 sono nel nuovo comma 11 dell'art. 7*

### **Art. 6 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 8 del D.Lgs.152/2006:**

24. All'articolo 6, comma 1, dopo il testo del comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs.152/2006 è inserito il seguente comma 2-bis: " Per le valutazioni di impatto ambientale per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato, tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale, dalle regioni e dalle province autonome interessate. La partecipazione delle regioni e delle province autonome è finalizzata al coordinamento delle attività istruttorie e di valutazione in un'ottica di semplificazione dei procedimenti e di contenimento delle spese favorendo la loro partecipazione con modalità organizzative adeguate e l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e comunicazione."

*Motivazioni: Occorre integrare la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con il rappresentante regionale/provinciale per i progetti di interesse regionale, valutando, inoltre, quale peso debba essere attribuito alle singole regioni in fase di espressione del parere. Importante, ai fini della semplificazione e riduzione dei costi, rendere possibile anche il ricorso all'istituto della delega per i rappresentanti territoriali.*

25. All'articolo 6, comma 1, nel testo del comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs.152/2006, le parole: ", previa designazione di otto unità da parte del Ministro della salute, individuate nei ruoli di competenza del proprio Dicastero o dell'Istituto superiore di sanità; i rimanenti componenti del Comitato", sono sostituite dalla parola "e" e, dopo le parole: "Amministrazioni pubbliche", sono inserite le parole: "Ministero della salute, "

**Art. 7 e 26 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 10 del D.Lgs.152/2006:**

26. All'articolo 26, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: " i commi 1-bis, 1-ter e 2 dell'articolo 10;"

27. All'art. 7, comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti lettere b-bis) e b-ter):

"b-bis) Il comma 1-bis è spostato dopo il comma 2, assumendo la nuova numerazione 2-bis, e nel relativo testo, le parole: "Nei casi di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "Nei casi di cui al comma 2"; il comma 1-ter è spostato dopo il comma 2, assumendo la nuova numerazione 2-ter, e nel relativo testo, le parole: "di cui al comma 1-bis" sono sostituite dalle parole: "di cui al comma 2-bis";

"b-ter) Nel testo del comma 2, le parole: "il comma 1-bis" sono sostituite dalle parole: "il comma 2-bis".

**Art. 8 dello Schema di decreto – principali emendamenti inerenti l'articolo 19 del D.Lgs.152/2006:**

28. L'art. 8 è così modificato:

- a. All'art. 8 comma 1, dopo la "presente decreto" è inserito "l'elenco delle Amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati al progetto" e dopo "avvenuto pagamento" è inserito "degli oneri istruttori, ove previsti".

*Motivazioni: è stato previsto l'inserimento dell'elenco di tutte le Amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati, come indicati dal proponente.*

- b. Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis: "1bis. Entro 20 giorni dal deposito dell'istanza, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 o delle disposizioni regionali e delle province autonome. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la regolarizzazione dell'istanza, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione richiesta o qualora la stessa risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'Autorità competente di procedere all'archiviazione."

*Motivazioni: laddove per l'attivazione della verifica di assoggettabilità si chiede la sola trasmissione dello studio preliminare ambientale, si rileva la necessità di ben chiarire i contenuti del progetto che devono andare a costituire tale studio, allo scopo di limitare l'aleatorietà della valutazione che la mancanza di disponibilità degli elementi di un progetto vero e proprio potrebbe introdurre. Pertanto, si è proposta la modifica dell'allegato IV, con l'inserimento dei commi 1, 2 e 3 ove sono dettagliati i documenti tecnici necessari da inserire nello studio preliminare ambientale, ai fini della valutazione e adozione provvedimento di verifica.*

- c. **Dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis: Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte dello studio preliminare ambientale, nel qual caso il proponente allega una descrizione generale, destinata ad essere resa pubblica, in merito agli elaborati progettuali e ai connessi impatti ambientali. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. *Motivazione: Si ritiene opportuno mantenere la possibilità che l'autorità competente contemperì il diritto alla segretezza con il diritto alla informazione/partecipazione***
- d. **Dopo il comma 3 è inserito il comma 3 bis: Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.**

*Motivazioni: Occorre mantenere la possibilità di presentare osservazioni da parte del pubblico, conservando la medesima tempistica del vigente decreto legislativo 152/2006. Tutto ciò anche nel rispetto della Direttiva VIA 52/2014. Tutto ciò anche nel rispetto della Direttiva VIA 52/2014 che nei vari considerando (per. es. dal 17\*\* al 21\*) considera la partecipazione parte della strategia Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, inoltre, nel considerando 36\*\* considera che le valutazioni si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole in funzione della complessità, senza che le scadenze compromettano in alcun caso il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell'ambiente nonché l'effettiva partecipazione del pubblico.*

- e. **Al comma 6 le parole “60 giorni” sono sostituite con “90 giorni”.**

*Motivazioni: Si ritiene necessario mantenere la tempistica già prevista nel vigente decreto legislativo 152/2006, ossia il termine di novanta giorni per l'adozione del provvedimento di verifica. Detto termine, peraltro, è coerente con quanto stabilito dalla Direttiva 52/2014 che all'art. 2, comma 6 recita “Gli stati membri garantiscono che l'autorità competente adotti la propria determinazione quanto prima, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie ...(...). In casi eccezionali...l'autorità competente può prorogare tale termine...”.*

- f. **Il comma 7 è modificato come segue: Dopo le parole “procedimento di VIA” sono inserite “nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA esplicita le motivazioni”; le parole “ove richiesto dal proponente” sono sostituite da “ove opportunamente descritte dal proponente nella documentazione presentata”; la frase “specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi, è sostituita da: “specifica le eventuali misure previste per evitare o prevenire effetti negativi significativi sull'ambiente, impartendo le conseguenti prescrizioni”.**

*Motivazioni: L'Autorità competente deve sempre poter impartire prescrizioni anche riprendendo quelle eventualmente opportunamente descritte dallo stesso Proponente (L'art. 4, comma 5 della Direttiva usa il verbo “proporre” e non “richiedere”, con riferimento esplicito e diretto a quanto affermato nel precedente comma 4, laddove*

sono date indicazioni sulla documentazione che il proponente deve fornire per la fase di verifica: "Il committente può anche fornire una descrizione delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente".

**g. Il comma 11, che prevede la perentorietà dei termini, è soppresso.**

*Motivazione: Si propone la soppressione del comma in quanto la previsione della perentorietà del termine non appare dirimente ai fini della semplificazione, in quanto potrebbe anche derivarne un incremento significativo del numero dei progetti sottoposti alla VIA per mero timore dello scadere del termine, anche quando con un maggiore approfondimento si potrebbe pervenire a una non assoggettabilità. Tutto ciò anche a vantaggio del proponente che non dovrebbe farsi carico di una nuova procedura più complessa e costosa.*

**Art. 9 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 19 del D.Lgs.152/2006**

**29. Nello Schema di decreto è soppresso l'art. 9.**

*Motivazione: Con tale articolo si prevede un ulteriore procedimento, non previsto dalla Direttiva 52, per definire la necessità di una VIA in alternativa o in aggiunta alla procedura di verifica di assoggettabilità. Il risultato finale sarebbe un complessivo aggravio degli adempimenti burocratici a svantaggio del processo di semplificazione. Non si condivide la previsione di un possibile confronto con l'autorità competente in materia di VIA sui livelli di approfondimento progettuale necessari che sono di competenza di altri attori del processo. Inoltre tale previsione potrebbe anche configurarsi come una duplicazione della fase di definizione dei contenuti del SIA\_Scoping (art.21 sostituito dall'art. 10 del decreto in esame).*

**Art. 10 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 21 del D.Lgs.152/2006:**

**30. L'art. 10 è così modificato:**

- a. All'art. 10, comma 1, è inserito, dopo le parole "gli elaborati progettuali" , le seguenti frasi: **"un'analitica relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti nell'area interessata dal progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. Trasmette, inoltre, l'elenco delle Amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati al progetto e delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio dell'intervento proposto."**

*Motivazione: Si ritiene necessario indicare con un maggior dettaglio la documentazione che il proponente deve consegnare, unitamente all'elenco delle Amministrazioni da coinvolgere anche ai fini autorizzativi. Ciò corrisponde anche ad una maggiore responsabilizzazione del proponente che allo stesso tempo contribuisce alla semplificazione dell'iter tecnico-amministrativo.*

- b. All'art. 10, comma 3, il termine **"trenta giorni"** è sostituito con **"sessanta giorni"**.

*Motivazione: Si ritiene necessario ripristinare il termine di sessanta giorni, già previsto dal vigente D.Lgs.152/2006, al fine di consentire una istruttoria completa da parte della autorità competente, anche a garanzia della tutela del bene pubblico ambiente. La Direttiva 52/2014 per la semplificazione, ritiene che le valutazioni debbano essere*

condotte in tempi ragionevoli. Il termine di sessanta giorni, ormai consolidatosi nell'esperienza delle regioni e province autonome, è ragionevole e congruo.

**Artt. 12 e 26 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 23 del D.Lgs.152/2006:**

31. All'art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, **alla lettera f), le parole: "del contributo di cui all'articolo 33" sono sostituite dalle parole: " degli oneri istruttori di cui all'art. 33 o previsti nelle norme regionali e delle province autonome"**
32. All'art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, dopo la lettera f), **è inserita la seguente lettera g):  
"g) l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, indicando gli atti autorizzativi eventualmente già acquisiti."**
33. All'art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, **dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:**  
**"2.bis) Le Regioni, nell'ambito della propria disciplina, possono definire le categorie di opere per cui deve essere prevista la trasmissione, da parte del Proponente, della valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle citate linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute. E' fatta salva la possibilità, per le medesime Regioni, qualora ritenuto necessario in fase di istruttoria, di richiedere la VIAS per qualsiasi tipologia di progetto sottoposto a VIA."**
34. All'art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, **nel testo del comma 3, dopo le parole: "istanza di VIA", sono aggiunte le parole: " inerente progetti di competenza statale, oppure entro 30 giorni nel caso di progetti di competenza regionale; ", le parole: "del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33", sono sostituite dalle parole: "degli oneri istruttori"; la parola: "perentorio" è soppressa; dopo le parole: "trenta giorni", sono aggiunte le parole: ", eventualmente prorogabile su richiesta del proponente in caso di particolare complessità della documentazione integrativa" e, al termine, sono aggiunte le parole: " E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine, non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della relativa complessità."**

*Motivazione: Emendamento inderogabile relativamente al ripristino del termine di 30 giorni per la verifica della completezza documentale a cura dell'autorità competente, al fine di garantire la qualità dell'attività di controllo. Si ritiene opportuno, inoltre, ripristinare per il proponente la possibilità di richiedere una proroga per la consegna delle integrazioni, da valutarsi e concedere in ragione della complessità delle medesime. La proroga, nel caso di integrazioni di merito particolarmente rilevanti, nell'ambito del procedimento avviato, consente alla autorità competente in materia di VIA e ai soggetti titolari del rilascio degli atti autorizzativi (da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento), di non vanificare l'attività amministrativa già svolta e al proponente di evitare l'archiviazione con conseguente rinnovo dell'istanza.*

35. All'art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, **dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis:**  
**"3.bis. Nel caso di presentazione di istanze di VIA inerenti progetti di competenza regionale, la verifica di completezza della documentazione depositata dal proponente è effettuata dall'autorità competente di concerto con i soggetti titolari del rilascio degli atti autorizzativi da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, per i profili di rispettiva competenza."**

*Motivazioni: si ritiene utile specificare le modalità di verifica della completezza della documentazione presentata che non può essere in capo alla sola autorità competente ma deve essere svolta di concerto con i soggetti titolari della funzione di rilascio degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, analogamente a quanto previsto al nuovo articolo 27, comma 5, introdotto dall'art. 16 dello schema di decreto in esame.*

All'art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, **al comma 4 sono aggiunte, al termine, le seguenti parole: "Dalla data di pubblicazione nel sito web dell'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, di cui al comma 1, lettera e), decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA."**

36. All'art. 12, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, **dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:**

**"5. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte del progetto e dello studio di impatto ambientale, nel qual caso il proponente allega una descrizione generale, destinata ad essere resa pubblica, in merito agli elaborati progettuali e ai connessi impatti ambientali. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia"**

*Motivazioni: Si ritiene opportuno ripristinare la possibilità per l'autorità competente contemperare il diritto alla segretezza con il diritto alla informazione/partecipazione, valutando se accogliere o meno la richiesta del proponente di riservatezza su parti della documentazione in relazione al segreto industriale, prevedendo, altresì, la consegna di documentazione da rendere pubblica.*

**Art. 13 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 24 del D.Lgs.152/2006:**

37. All'art. 13, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 24 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, **al comma 1, le parole: " dato contestualmente specifico avviso al pubblico" sono sostituite dalle parole. " data contestuale notizia" e le parole: "Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA" sono soppresse.**

38. All'art. 13, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 24 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, **al comma 2, le parole: "è pubblicato a cura" sono sostituite dalle parole: "di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), pubblicato nel sito web".**

- 39.** All'art. 13, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 24 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, **al comma 3, le parole: "Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti." sono sostituite dalle parole: "Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e valutazioni pervenute. Entro il medesimo termine, per via telematica, oppure entro il termine stabilito in sede di conferenza di servizi, ove indetta dall'autorità competente ai sensi dell'art. 25, comma 3, oppure ai sensi dell'art. 27, comma 8, sono acquisiti, i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4."**

*Motivazione: l'inciso inerente la CdS è necessario perché in caso di procedimenti di VIA regionale e di procedimento unico statale, l'acquisizione dei pareri avviene in sede di CdS, consentendo l'opportuno e necessario coordinamento*

40. All'art. 13, dopo il comma 4, è inserito il comma 4-bis. **L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel sito web della documentazione di cui al comma 1. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine perentorio stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità. Motivazione: Necessità di esplicitare la possibilità per l'autorità competente di richiedere integrazioni nel termine richiamato**
41. All'art. 13, dopo il comma 4, è inserito il comma 5. **Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni o di integrazioni da parte del proponente, si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i trenta giorni successivi, stabilisce un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza motivata del medesimo proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.**

*Motivazione: Si ritiene necessario reintrodurre termini congrui e la possibilità di concedere, previa valutazione dell'autorità competente, una proroga al proponente per la consegna delle integrazioni. Tutto ciò anche nel rispetto della Direttiva VIA 52/2014 per la quale le valutazioni si devono svolgere entro un lasso di tempo ragionevole in funzione della complessità, senza che le scadenze compromettano in alcun caso il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell'ambiente.*

**Art. 14 dello Schema di decreto - Emendamenti inerenti l'articolo 25 del D.Lgs.152/2006:**

42. All'art. 14, comma 1 dopo le parole "ricevuti a norma degli articoli 24 e 32" è inserito: **"nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni e/o province autonome interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale ovvero entro quarantacinque dalla presentazione di eventuali modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita";**; inoltre, dopo la frase "Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti" è soppresso l'inciso "ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto".  
*Motivazioni: La riformulazione è motivata dalla necessità di dare la giusta evidenza al parere delle regioni e/o province autonome che necessita di una istruttoria complessa e qualificata anche in ragione del coinvolgimento degli attori territoriali locali, prevedendo che lo stesso sia espresso entro il termine di 90 giorni.*
43. All'art. 14, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 25 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
**3. Nel caso di progetti di competenza regionale, il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comprende tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. A tal fine, l'autorità competente indice apposita conferenza di servizi, convocata secondo le modalità e con i termini di cui all'art. 14, comma 4, della legge 241/1990. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il**

**prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori sessanta giorni, dando comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5bis.**

*Motivazioni: Si ritiene necessario ripristinare il termine vigente di 90 giorni dalla conclusione della fase di consultazione per l'adozione del provvedimento di VIA, nonché disciplinare le modalità di svolgimento del procedimento di VIA in uno specifico comma dell'articolato del D.Lgs.152/2006 piuttosto che nel testo dell'art. 14, comma 4 della legge 241/1990, che si intende mantenere nella versione attualmente vigente. La riformulazione del comma è necessaria per non stravolgere l'attuale assetto del procedimento di VIA regionale sia come termini procedurali a disposizione dell'autorità competente in materia di VIA, sia come modalità di attuazione del coordinamento dei procedimenti autorizzativi ivi previsto; inoltre, tale formulazione consente di mantenere all'interno del D.Lgs.152/2006 la disciplina del procedimento di VIA di competenza regionale, lasciando all'art. 14, comma 4 della legge 241/1990, così come modificato dalla legge 127/2016, unicamente la definizione delle modalità e dei termini di convocazione della conferenza inerente i procedimenti di VIA regionali, in deroga ai principi generali della legge 241/1990.*

44. All'art. 14, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 25 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, dopo **il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis:**

**3bis. Qualora non sia possibile, entro i termini previsti, il rilascio coordinato dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 3, la conferenza di servizi prevede modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni residue ed il coordinamento delle procedure anche oltre i termini previsti per l'espressione del provvedimento di VIA.**

*Motivazioni: il nuovo comma 3-bis proposto, consente, in casi particolari, non inerenti patologie del procedimento ma conseguenti a vincoli legislativamente previsti, il coordinamento degli atti autorizzativi anche oltre i termini previsti per l'espressione del provvedimento finale di VIA secondo modalità stabilite caso per caso dalla stessa conferenza di servizi. In tal modo, si rende effettivamente possibile il rilascio in tempi certi di tutti i provvedimenti autorizzativi*

45. All'art. 14, il comma 8, relativo alla **perentorietà dei termini, è soppresso.** *Motivazione: Nel rispetto della Direttiva VIA 52/2014, le valutazioni si devono svolgere entro un lasso di tempo ragionevole in funzione della complessità, senza che le scadenze compromettano in alcun caso il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell'ambiente.*

46. All'art. 15, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 26 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, **il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:**

**1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, non sottoposti al procedimento unico di cui all'art. 27, il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.**

*Motivazioni: emendamento necessario per circoscrivere correttamente il campo di applicazione unicamente ai procedimenti statali ordinari, attuati senza coordinamento dei procedimenti autorizzativi.*

47. All'art. 16, comma 1, con riferimento al testo dell'art. 27 del D.Lgs.152/2006, ivi sostituito, **nel testo del comma 1,** le parole: "**per consentire all'autorità competente la compiuta istruttoria**", sono sostituite dalle parole: "**per consentire alle amministrazioni interessate la compiuta istruttoria**"

48. L'art.18, comma 3, è soppresso.

*Motivazione: Si ritiene necessario sopprimere tale articolo che consente addirittura la prosecuzione dei lavori che il proponente abbia avviato in violazione della Direttiva VIA che stabilisce la preventiva valutazione degli impatti rispetto alla autorizzazione alla realizzazione dei lavori per tipologie definite di opere. In pratica, allorché sia accertata la violazione della normativa VIA, viene prevista l'attivazione di un procedimento postumo di valutazione,*

*attribuendo all'autorità competente la responsabilità di stabilire se, anche in funzione dell'eventuale danno (da calcolare con quali parametri???), possano addirittura proseguire i lavori, eventualmente da demolire in caso di esito negativo della valutazione. Questa previsione implica un ingiustificato dispendio di risorse umane e materiali della P.A. a fronte di una violazione posta in essere dal proponente inadempiente che, peraltro, risulta passibile, ai sensi del successivo comma 4, di sanzioni non adeguate*

49. L'art. 18, comma 4 e comma 5 vanno modificati **prevedendo che le sanzioni siano proporzionate al valore complessivo del progetto anche nel rispetto dei principi della Direttiva 52/2014 che, per esempio al considerando 38\*\*, stabilisce che "...le sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive".**
50. All'art. 22, con riferimento al testo del nuovo II-bis, si chiede la soppressione della previsione del nuovo allegato II- bis. **Motivazione: come ampiamente spiegato in premessa nel presente documento, si ritiene che sia necessaria la soppressione dell'intero allegato IIbis in quanto il testo dello schema non appare pienamente in linea con i criteri stabiliti dalla legge di delegazione (n.114 del 2015) perché prevede l'attrazione nella sfera di competenza dello Stato della valutazione ambientale di progetti di infrastrutture che attualmente viene svolta dalle Regioni e dalle Province autonome (impianti eolici, acquedotti, strade extraurbane secondarie, piccoli porti, ecc.), a cui compete, inoltre, il rilascio dei titoli abilitativi. La soluzione di trasferire al livello statale molte categorie di opere non tiene neanche nella debita considerazione i criteri generali che dovrebbero dettare l'attuazione del diritto europeo, così come descritti dall'art. 32 della legge 234/2012, che, al comma 1, lettera g), recita: "quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili". Va anche sottolineato, sotto questo aspetto, che il D.Lgs.112/98, conferiva funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, prevedendo all'art. 71 un riparto di competenze in materia di valutazione di impatto ambientale tuttora attuale, che fa paventare un eccesso di delega negli articoli del decreto che ampliano il catalogo dei progetti di competenza statale, visto che tale trasferimento non rientrava tra gli obiettivi della delega.**
51. All'art. 22, comma 5, con riferimento al testo del nuovo Allegato IV-bis (Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19), **il testo del punto 1. è sostituito dal seguente:**  
**"1. Descrizione del progetto, attraverso specifiche relazioni ed elaborati grafici, redatti da tecnici abilitati, comprendente:**  
**a) relazione tecnica illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione;**  
**b) schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;**  
**c) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate, direttamente e indirettamente, corredata di adeguato elaborato cartografico in cui sono evidenziate le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia."**

*Motivazioni: .... La modifica dell'allegato IV, con in particolare la proposta di modifica al punto 1, è necessaria per dettagliare i documenti tecnici necessari da inserire nello studio preliminare ambientale, ai fini di rendere efficace e concreta l'istruttoria del procedimento di verifica di assoggettabilità, limitando l'aleatorietà della valutazione che la mancanza di*

*disponibilità degli elementi di un progetto vero e proprio potrebbe introdurre.(si vedano anche le motivazioni agli emendamenti inerenti l'art. 8 comma 1 dello Schema di decreto).*

**52. All'art. 23, il comma 1 è sostituito dal seguente:**

**"1. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente; Il proponente conserva comunque la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 19 o ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal presente decreto. Il proponente conserva, altresì, la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 16 del presente decreto."**

*Motivazione: .... Si propone riformulazione dell'articolo, prevedendo la soppressione del periodo indicato, volto a consentire al privato di chiedere "l'applicazione al procedimento in corso della nuova disciplina" (ferma restando l'applicazione della previgente ai procedimenti in corso) che sembrerebbe poter confliggere con i principi generali in materia di jus superveniens e norme transitorie. Appare complesso e non teso alla semplificazione coniugare l'applicazione delle nuove disposizioni a procedimenti amministrativi già in corso.*

**53. All'art. 23, il comma 3 è sostituito dai seguenti commi 3, 3-bis e 3-ter:**

**"3. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all'articolo 7bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 5 del presente decreto. Decorso inutilmente detto termine, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti se già conformi allo stesso. *Motivazione: Si ritiene necessario eliminare la perentorietà del termine di adeguamento e richiamare le disposizioni del vigente decreto legislativo 152/2006 relativamente alla diretta applicazione del presente decreto.***

**3bis. Le Regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 3, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve le potestà delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che le esercitano nel rispetto dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione e provvedono all'attuazione della normativa dell'Unione europea, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. *Motivazione: Si ritiene necessario tenere in debito conto le prerogative di specialità delle regioni e province autonome.***

**3ter. Le Regioni che non abbiano ancora adeguato la propria disciplina ai principi stabiliti dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, adeguano i propri ordinamenti, anche adottando le opportune misure organizzative, entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedono affinché gli atti autorizzativi in materia ambientale vengano compresi nel provvedimento di VIA, secondo le modalità disciplinate dall'art. 25, comma 3."**

*Motivazione: Si ritiene necessario prevedere, anche nel rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà, un congruo termine per consentire l'attuazione in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127.*

**54. All'art. 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:**

**1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: "articolo 23, comma 4", sono sostituite dalle parole: "articolo 23, comma 3" e le parole: "articolo 26, comma 1", sono sostituite dalle parole: "articolo 25, comma 3".**

*Motivazione: non è compito della legge 241/1990 definire i contenuti del procedimento unico di VIA di competenza regionale, questi devono essere definiti nell'ambito dalla legge 152/2006; l'articolo 14, comma 4 della legge 241/90, così come modificato dalla legge 127/2016, deve continuare a definire le modalità e i termini di convocazione della conferenza per i procedimenti di VIA regionali, in deroga ai principi generali. L'opzione di mantenimento dell'attuale art. 14, comma 4, della L. 241/90 è strettamente legata anche all'inserimento nel D.Lgs.152/2006 dell'art. 23, comma 3ter, sopra proposto (come da decisione assunta nella riunione politica del 19 aprile 2017).*

*Si riporta la seguente posizione conservata da alcune Regioni in relazione al procedimento unico, nonostante la posizione maggioritaria assunta nella riunione politica del 19 aprile 2017: Lazio, Puglia, Molise, Marche, Calabria richiedono che sia prevista la facoltà per il proponente di optare tra VIA semplice e Procedimento unico ambientale, in analogia a quanto previsto per la VIA Nazionale. Anche il Veneto ritiene ragionevole la proposta soprattutto in relazione alla possibilità di conservare la facoltà di scelta per il proponente, come previsto a livello statale. Questa opzione, inizialmente avanzata dalla stessa Regione Sardegna, è dalla medesima ritenuta auspicabile qualora non venisse accolta la proposta di cui all'art. 23, comma 3ter.*

**55. All'art. 26, il comma 1, lettera a), sono soppresse le parole:**

**“il comma 2 dell'articolo 4; la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5; i commi 3 e 4 dell'articolo 7; i commi 1-bis, 1-ter e 2 dell'articolo 10” e le parole: “; le lettere c), h), l), z) e ab) dell'Allegato III alla parte seconda; i punti 7.e), 7.f), 7.g), 7.m), 7.p), 7.q) e 7.z) dell'Allegato IV alla parte seconda”**

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 52/2014 IN MATERIA DI VIA**

TESTO PROPOSTO DAL MATTM	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 APRILE 2014, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/92/UE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 14 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 2015, N. 114.	
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;	
VISTI gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";	
	VISTA la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
	VISTO il D.lgs. 195 del 2005 Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
VISTI gli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014";	
VISTA la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;	
VISTA la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;	
VISTA la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio;	
VISTA la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;	
VISTO l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";	
VISTO l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";	
VISTI gli articoli 14 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";	
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";	
VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette";	
VISTO l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";	
VISTO l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";	
VISTO il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato";	
VISTO il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";	
VISTO il regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443, recante "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno";	

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”;	
VISTI gli articoli 1, 3 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;	
VISTO l’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;	
VISTI gli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”;	
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;	
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;	
VISTI gli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”;	
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante “Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006”;	
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;	
VISTO l’articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;	
VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;	
VISTO l’articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;	
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, recante “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377”;	
VISTO l’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, recante “Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;	
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;	
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ___;	
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che si è espressa nella seduta del _____;	
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;	
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;	
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico;	
<b>E M A N A</b>	
<b>il seguente decreto legislativo:</b>	

<b>Articolo 1</b>	
<i>(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:	
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:	All'articolo 1, comma 1, lettera a), aggiungere all'inizio le parole: “al comma 1,”
“b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”;	
<del>2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III bis, Parte Seconda del presente decreto.</del>	<p>SOPPRIMERE la previsione di abrogazione dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 152/2006, sopprimendo, nel testo vigente, il riferimento alle procedure autorizzative in campo ambientale, in quanto, come evidenziato dallo stesso UL del MATTM, la proposta di decreto prevede modalità di semplificazione per tutte le autorizzazioni</p> <p>Emendamenti conseguenti:  All'articolo 26, comma 1, lettera a) sono soppresse le parole: "il comma 2 dell'articolo 4;"  All'art. 1, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera a-bis): "al comma 2, sono soppresse le parole: "in campo ambientale".</p> <p>2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto.</p>
b) al comma 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente:	
“b) la valutazione ambientale dei progetti individua, descrive e valuta gli impatti ambientali, intesi come effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:	“b) la valutazione ambientale dei progetti individua, descrive e valuta, <b>in modo appropriato, per ciascun caso particolare</b> , gli impatti ambientali, intesi come effetti <b>significativi</b> , diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: ...
1) popolazione e salute umana;	
2) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;	
3) territorio, suolo, acqua, aria e clima;	
4) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;	
5) interazione tra i fattori di cui ai numeri da 1 a 4;	
6) vulnerabilità del progetto rispetto a rischi di gravi incidenti e calamità, in relazione ai fattori di cui ai numeri da 1 a 5.”.	
<b>Articolo 2</b>	
<i>(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:	
a) la lettera b) è sostituita dalle seguenti:	
“b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione	b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il <b>processo comprendente</b> , secondo le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente

dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione di un provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;	<b>decreto, l'eventuale svolgimento delle fasi preliminari di verifica di assoggettabilità e di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione di un provvedimento di VIA da parte dell'Autorità competente;</b>
b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione;	
b-ter) valutazione d'incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;	<b>SOPPRIMERE</b>
<del>e) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;</del>	<b>SOPPRIMERE la previsione di abrogazione di cui all'art. 26, comma 1, lettera a)</b>
b) la lettera g) è sostituita dalle seguenti:	
“g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini dei procedimenti di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20;	<b>g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del procedimento di VIA di competenza statale gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità tecnico-economica come definito dall'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ai fini del procedimento di VIA di competenza regionale e del procedimento unico di competenza statale, gli elaborati progettuali sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale da contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.</b>
g-bis) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto;”;	
c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:	
“i) studio di impatto ambientale: documento che integra gli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 22 e alle indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte seconda del presente decreto;”;	
d) la lettera m) è sostituita dalla seguente:	
“m) verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali negativi e deve essere quindi sottoposto alla procedura di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto;”;	<b>m) verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali negativi significativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;</b>
e) la lettera n) è sostituita dalla seguente:	
“n) provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;”;	<b>n) provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.</b>

f) la lettera o) è sostituita dalla seguente:	
“o) provvedimento di VIA: l’atto espresso e motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’attività competente in merito agli impatti ambientali negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;”;	<b>o) provvedimento di VIA: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude il procedimento di VIA, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere. Per i procedimenti di VIA di competenza regionale, il provvedimento di VIA, qualora positivo, comprende le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, secondo le previsioni di cui all'art. 25, comma 3;</b>
g) dopo la lettera o-bis) sono inserite le seguenti:	
“o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA;	<b>SOPPRIMERE</b>
o-quater) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l’esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio;	<b>SOPPRIMERE</b>
o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto;”;	
h) la lettera p) è sostituita dalla seguente:	
“p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;”.	
<b>Articolo 3</b>	
<i>(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi da 5 a 11 sono sostituiti dai seguenti:	
“5. La valutazione d’impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali negativi.	<b>5. La valutazione d’impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali negativi significativi.</b>
6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:	
a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;	
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II e III alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali negativi;	
c) i progetti elencati nell’allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84;	<b>SOPPRIMERE</b>
d) i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84.	
7. La VIA è effettuata per:	
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;	

<p>b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;</p>	<p>b) i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;</p>
<p>c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali negativi;</p>	
<p>d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali negativi;</p>	
<p>e) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali negativi.</p>	<p>e) i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali negativi.</p>
<p>8. Per i progetti di cui all'allegato III, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punto 4-bis), del presente decreto, relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>9. Per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, di natura non vincolante, indicando se il progetto rientra nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.</p>	<p>SOPPRIMERE</p>
<p>10. Per i progetti, o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.</p>	<p>10. Per i progetti, o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.</p> <p><b>10-bis. Per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile e in attuazione di interventi urgenti di difesa da rischio idrogeologico, l'autorità competente, dopo una valutazione caso per caso, può disporre l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.</b></p>
<p>11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:</p>	
<p>a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;</p>	
<p>b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;</p>	
<p>c) informa la Commissione Europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.</p>	

<b>Articolo 4</b>	
<i>(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:	.
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Competenze in materia di VAS e di AIA";	SOPPRIMERE
3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto . 4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.	SOPPRIMERE l'art. 26, nella parte che abroga i commi 3 e 4 dell'art. 7, e integrando/modificando i testi come segue:  3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.  4. Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto.
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:	
"5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS è espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";	5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. <b>Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA, adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8, e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</b>
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:	SOPPRIMERE
"6. In sede regionale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.";	
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:	SOPPRIMERE
"7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:	
a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;	
b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;	
c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;	
d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;	
e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.".	
	<b>Dopo il comma 7, è inserito il seguente comma 7-bis:</b>

	<p><b>7-bis. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto.</b></p>
	<p><b>Il comma 8 è sostituito dal seguente:</b>  <b>8. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo, ove disponibili:</b>  a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale;  b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;  c) il numero di progetti di cui all'allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA;  d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;  e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese.</p>
	<p><b>Il comma 9 è sostituito dal seguente:</b>  <b>9. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 28 a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 25, comma 3.</b></p>
	<p><b>Dopo il comma 9 sono inseriti i commi seguenti 10 e 11:</b></p> <p><b>10. Le Regioni disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, nonché per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale.</b></p> <p><b>11. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.</b></p>
<b>Articolo 5</b>	SOPPRIMERE
<i>(Introduzione dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:	
“Articolo 7-bis	
(Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA)	
1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.	SOPPRIMERE

2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.	SOPPRIMERE
3. Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto.	SOPPRIMERE
4. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8.	SOPPRIMERE
5. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.	SOPPRIMERE
6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto.	SOPPRIMERE
7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 28 a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità del procedimento unico di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.	SOPPRIMERE
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, nonché per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale. In ogni caso non sono derogabili i termini procedurali massimi di cui agli articoli 19, 23, 24 e 25.	SOPPRIMERE
9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo, :	SOPPRIMERE
a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale;	
b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;	
c) il numero di progetti di cui all'allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA;	
d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;	
e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese”.	
10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.”.	SOPPRIMERE
<b>Articolo 6</b>	
<i>(Sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:	
“Articolo 8	

(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS)	
<p>1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	
<p>2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché se personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.</p>	<p><b>Inserire il seguente comma 2-bis. Per le valutazioni di impatto ambientale per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato, tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale, dalle regioni e dalle province autonome interessate. La partecipazione delle regioni e delle province autonome è finalizzata al coordinamento delle attività istruttorie e di valutazione in un'ottica di semplificazione dei procedimenti e di contenimento delle spese favorendo la loro partecipazione con modalità organizzative adeguate e l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e comunicazione.</b></p>
<p>3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formato da trenta unità di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa designazione di otto unità da parte del Ministro della salute, individuate nei ruoli di competenza del proprio Dicastero o dell'Istituto superiore di sanità; i rimanenti componenti del Comitato sono individuati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra gli appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, all'ISPRA, all'ENEA e ad altri Enti di ricerca. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.</p>	<p><b>3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formato da trenta unità di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono individuati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra gli appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità, all'ISPRA, all'ENEA e ad altri Enti di ricerca. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.</b></p>
<p>4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio.</p>	
<p>5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del Ministero dell'Ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e del Comitato e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza.</p>	
<p>6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.</p>	
<p>7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l'autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.”.</p>	
<b>Articolo 7</b>	

<i>(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:	
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ("Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale");	
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:	
"Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.";	
<p><del>1 bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo 23.</del></p> <p><del>1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1 bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices.</del></p>	<p><b>SOPPRIMERE</b></p>
<p><del>2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E' in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1 bis del presente articolo.</del></p>	<p><b>SOPPRIMERE</b></p> <p><b>2. Le regioni assicurano che per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E' in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il <b>comma 2-bis</b> del presente articolo.</b></p> <p><b>2-bis. Nei casi di cui al <b>comma 2</b>, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo 23.</b></p> <p><b>2-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al <b>comma 2-bis</b> sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices.</b></p>
c) al comma 4, le parole "articolo 20" sono sostituite dalle seguenti "articolo 19";	
<b>Articolo 8</b>	
<i>(Sostituzione dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:	
"Articolo 19	
(Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)	
1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'al avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.	<p><b>1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, l'elenco delle Amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati al progetto, nonché copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ove previsti.</b></p> <p><b>1bis. Entro 20 giorni dal deposito dell'istanza, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione nonché l'avvenuto pagamento del</b></p>

	contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 o delle disposizioni regionali e delle province autonome. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la regolarizzazione dell'istanza, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non deposita la documentazione richiesta o qualora la stessa risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'Autorità competente di procedere all'archiviazione.
2. Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell'autorità competente, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente.	2. Lo studio preliminare ambientale, ad esito della verifica di cui al comma precedente, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente, esclusi, su motivata richiesta del proponente, eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente. <b>2 bis. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte dello studio preliminare ambientale, nel qual caso il proponente allega una descrizione generale, destinata ad essere resa pubblica, in merito agli elaborati progettuali e ai connessi impatti ambientali. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.</b>
3. L'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.	3. L'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, come indicati dal proponente, ed eventualmente opportunamente integrati dall'Autorità competente, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. <b>3 bis. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.</b>
4. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto e tenendo conto, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali.	4. L'autorità competente, nei successivi quarantacinque giorni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili effetti negativi <b>significativi</b> sull'ambiente.
5. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni, non prorogabili. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.	5. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul sito web della documentazione di cui al comma 1. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni, non prorogabili. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine perentorio stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
6. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web della documentazione di cui al comma 1, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.	6. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA <b>entro novanta giorni</b> dalla pubblicazione sul sito web della documentazione di cui al comma 1, ovvero entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.
7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi.	7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, <b>nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA esplicita le motivazioni</b> alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, <b>ove opportunamente descritte dal proponente nella documentazione presentata</b> , tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, <b>specifica le eventuali misure previste per evitare o prevenire effetti negativi significativi sull'ambiente, impartendo le conseguenti prescrizioni.</b>
8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V.	

9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84.	SOPPRIMERE
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.	
11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.	SOPPRIMERE
<b>Articolo 9</b>	SOPPRIMERE integralmente
<i>(Sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:	
“Articolo 20	
(Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA)	
1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali adeguata alle caratteristiche del progetto da realizzare.	SOPPRIMERE
2. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.”.	SOPPRIMERE
<b>Articolo 10</b>	
<i>(Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:	
“Articolo 21	
(Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)	
1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale.	1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, gli elaborati progettuali, un'analitica relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti nell'area interessata dal progetto e l'assenza degli elementi e fattori preclusivi i alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. Trasmette, inoltre, l'elenco delle Amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati al progetto e delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio dell'intervento proposto.
2. La documentazione di cui al comma 1, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente, è pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente. L'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.	

<p>3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell'autorità competente.”.</p>	<p>3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro <b>sessanta giorni</b> dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l'autorità competente si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell'autorità competente.”</p>
<p><b>Articolo 11</b></p>	
<p><i>(Sostituzione dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i></p>	
<p>1. L'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:</p>	
<p>“Articolo 22</p>	
<p>(Studio di impatto ambientale)</p>	
<p>1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del presente decreto e sulla base del parere espresso dall'autorità competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.</p>	
<p>2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.</p>	
<p>3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:</p>	
<p>a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;</p>	
<p>b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;</p>	
<p>c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali negativi;</p>	
<p>d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;</p>	
<p>e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;</p>	
<p>f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.</p>	
<p>4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.</p>	
<p>5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:</p>	
<p>a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;</p>	
<p>b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia.</p>	
<p>c) cura che l'esattezza della documentazione sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali ovvero da esperti che sottoscrivono lo studio di impatto ambientale.”.</p>	

<b>Articolo 12</b>	
<i>(Sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:	
“Articolo 23	
(Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti)	
1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:	
a) gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);	a) gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).
a) lo studio di impatto ambientale;	b)
b) la sintesi non tecnica;	c)
c) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;	d)
d) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;	e)
e) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.	f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli <b>oneri istruttori</b> di cui all'art. 33 o previsti nelle norme regionali e delle province autonome
	<b>g) l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, indicando gli atti autorizzativi eventualmente già acquisiti.</b>
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità.	<b>Aggiungere comma seguente: 2.bis) Le Regioni, nell'ambito della propria disciplina, possono definire le categorie di opere per cui deve essere prevista la trasmissione, da parte del Proponente, della valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle citate linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute. E' fatta salva la possibilità, per le medesime Regioni, qualora ritenuto necessario in fase di istruttoria, di richiedere la VIAS per qualsiasi tipologia di progetto sottoposto a VIA.</b>
3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.	<b>3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA inerente progetti di competenza statale, oppure entro 30 giorni nel caso di progetti di competenza regionale, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni, eventualmente prorogabile su richiesta del proponente in caso di particolare complessità della documentazione integrativa. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica da effettuarsi da parte dell'autorità competente, nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine, non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della relativa complessità.</b>  <b>3.bis. Nel caso di presentazione di istanze di VIA inerenti progetti di competenza regionale, la verifica di completezza della documentazione depositata dal proponente è effettuata dall'autorità competente di concerto con i soggetti titolari del rilascio degli atti autorizzativi da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, per i profili di rispettiva competenza.</b>
4. La documentazione di cui al comma 1, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente, è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente <b>all'esito</b>	<b>4. La documentazione di cui al comma 1, esclusi, su richiesta motivata del proponente eventuali dati coperti da segreto, in merito al progetto e ai suoi</b>

<p><b>delle verifiche di cui al comma precedente.</b> L'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.”.</p>	<p>impatti ambientali, è pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente all'esito delle verifiche di cui al comma precedente. L'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, come indicati dal proponente, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.</p> <p><b>Dalla data di pubblicazione nel sito web dell'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, di cui al comma 1, lettera e), decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.</b></p>
	<p><b>5. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte del progetto e dello studio di impatto ambientale, nel qual caso il proponente allega una descrizione generale, destinata ad essere resa pubblica, in merito agli elaborati progettuali e ai connessi impatti ambientali. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.</b></p>
<p><b>Articolo 13</b></p>	
<p><i>(Sostituzione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i></p>	
<p>1. L'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:</p>	
<p>“Articolo 24</p>	
<p>(Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere)</p>	
<p>1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.</p>	<p><b>1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere data contestuale notizia sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</b></p>
<p>2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell'autorità competente e deve indicare almeno:</p>	<p><b>2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), pubblicato nel sito web dell'autorità competente, deve indicare almeno:</b></p>
<p>a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;</p>	
<p>b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;</p>	
<p>c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;</p>	
<p>d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;</p>	
<p>e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;</p>	
<p>f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.</p>	
<p>3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.</p>	<p><b>3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, nel sito web istituzionale, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.</b></p>
<p>Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4.</p>	<p><b>Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e valutazioni pervenute. Entro il medesimo termine, per via telematica, oppure entro il termine stabilito in sede di conferenza di servizi, ove indetta dall'autorità compente ai sensi dell'art. 25, comma 3, oppure ai sensi dell'art. 27, comma 8, sono acquisiti, i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4.</b></p>
<p>Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti</p>	

<p>4. L'autorità competente può disporre che la consultazione di cui al comma 3 si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.</p>	<p><b>4. L'autorità competente può disporre, inoltre, lo svolgimento di una inchiesta o presentazione pubblica, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta/presentazione si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.</b></p> <p><b>4-bis. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel sito web della documentazione di cui al comma 1. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine perentorio stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità.</b></p>
<p>5. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i trenta giorni successivi, stabilisce un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, non prorogabili, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.</p>	<p><b>5. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni o di integrazioni da parte del proponente, si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i trenta giorni successivi, stabilisce un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza motivata del medesimo proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.</b></p>
<p>6. L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa di cui al comma 5, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2, da pubblicare a cura dell'autorità competente sul proprio sito web. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica quanto disposto dal comma 3 con termini ridotti alla metà per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4.</p>	
<p>7. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all'articolo 32, i termini per le consultazioni e l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32.</p>	
<p>8. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri compresi quelli ricevuti a norma dell'articolo 32 sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito web.”.</p>	<p><b>8. Nel sito web istituzionale, l'autorità competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni, le modifiche eventualmente apportate al progetto e i pareri, compresi quelli ricevuti a norma dell'articolo 32.</b></p>
<p><b>Articolo 14</b></p>	
<p><i>(Sostituzione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i></p>	
<p>1. L'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:</p>	
<p>“Articolo 25</p>	
<p>(Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA)</p>	
<p>1. L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.</p>	<p><b>1. L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32 nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni e/o province autonome interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale ovvero entro quarantacinque dalla presentazione di eventuali modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita. Qualora tali pareri non siano resi nei termini previsti, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.</b></p>

<p>2. Nel caso di progetti di competenza statale l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è proposto all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro il termine di sessanta giorni all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.</p>	
<p>3. Nel caso di progetti di competenza regionale l'autorità competente adotta il provvedimento di VIA, nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.</p>	<p><b>3. Nel caso di progetti di competenza regionale, il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comprende tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. A tal fine, l'autorità competente indice apposita conferenza di servizi, convocata secondo le modalità e con i termini di cui all'art. 14, comma 4, della legge 241/1990. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori sessanta giorni, dando comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5bis.</b></p> <p><b>3bis. Qualora non sia possibile, entro i termini previsti, il rilascio coordinato dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 3, la conferenza di servizi prevede modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni residue ed il coordinamento delle procedure anche oltre i termini previsti per l'espressione del provvedimento di VIA.</b></p>
<p>4. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23 e 24 e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.</p>	
<p>5. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:</p>	<p><b>5. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate <b>prescrizioni</b> che definiscono:</b></p>
<p>a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;</p>	
<p>b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi;</p>	<p><b>b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi <b>significativi</b>;</b></p>
<p>c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.</p>	<p><b>c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali negativi <b>significativi</b>, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.</b></p>

<p>6. Il provvedimento di VIA è pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a tre anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.</p>	<p>6. Il provvedimento di VIA è pubblicato <b>nel</b> sito web dell'autorità competente e ha efficacia temporale, <b>per l'avvio dei lavori</b>, non inferiore a tre anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.</p> <p>6bis. L'autorità competente, su richiesta del proponente, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni che non siano riconducibili al proponente, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito. All'istanza deve essere allegata apposita relazione attestante che nel frattempo non siano intervenute modificazioni normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l'estensione della validità temporale.</p>
<p>7. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorità competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.</p>	
<p>8. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-<i>quater</i>, e 2-<i>bis</i>, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.</p>	<p><b>SOPPRIMERE</b></p>
<p><b>Articolo 15</b></p>	
<p><i>(Sostituzione dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i></p>	
<p>1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:</p>	<p>1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così integrato:</p>
<p>“Articolo 26</p>	
<p>(Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)</p>	<p>(Integrazione del provvedimento di VIA di competenza statale negli atti autorizzatori)</p>
<p>1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.</p>	<p>1. <b>Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, non sottoposti al procedimento unico di cui all'art. 27</b>, il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.</p>
<p>2. L'autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:</p>	
<p>a) il provvedimento di VIA;</p>	
<p>b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.</p>	<p>b) le eventuali <b>prescrizioni</b> del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti negativi <b>significativi</b>, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.</p>
<p>3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell'autorizzazione, è data prontamente informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell'autorità che ha adottato l'atto, consentendo altresì l'accesso almeno alle seguenti informazioni:</p>	
<p>a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;</p>	<p>a) il contenuto della decisione e le <b>prescrizioni</b> che eventualmente l'accompagnano;</p>
<p>b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23 e 24 e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.”.</p>	
<p><b>Articolo 16</b></p>	

<i>(Sostituzione dell'articolo 27 nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:	
<b>“Articolo 27</b>	
<i>(Provvedimento unico in materia ambientale)</i>	
1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire all'autorità competente la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.	<b>INSERIRE NEL COMMA 1:  .(...) per consentire all'autorità competente e alle amministrazioni interessate la compiuta istruttoria (...)</b>
2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:	
a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;	
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del presente decreto;	
c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del presente decreto;	
d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;	
e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;	
f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;	
g) nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;	
h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.	
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies.	
4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.	
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.	
6. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e). Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni.	
7. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità	

<p>all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.</p>	
<p>8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente. La conferenza di servizi si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14-ter, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione dei lavori della conferenza di servizi è di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	
<p>9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.</p>	
<p>10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.”.</p>	
<p><b>Articolo 17</b></p>	
<p><i>(Sostituzione dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i></p>	
<p>1. L'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:</p>	
<p>“Articolo 28</p>	
<p>(Monitoraggio)</p>	
<p>1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.</p>	<p>1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle <b>prescrizioni</b> contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.</p>
<p>2. L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi Osservatori Ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza. All'esito positivo della verifica l'autorità competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.</p>	<p>2. L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 al fine di identificare gli impatti ambientali negativi <b>significativi</b> imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi, con oneri a carico del proponente, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi Osservatori Ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza. All'esito positivo della verifica l'autorità competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.</p>
<p>3. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto</p>	<p>3. Per la verifica dell'ottemperanza delle <b>prescrizioni</b>, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto</p>

eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.	<b>eventualmente individuato, la documentazione necessaria. L'Autorità competente conclude la verifica entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente, salva la possibilità di prorogare il termine di ulteriori 90 giorni, in ragione della complessità della verifica di ottemperanza.</b>
4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2, non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente.	<b>4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2, non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, l'autorità competente provvede a diffidare l'ente vigilante a svolgere detta verifica entro ulteriori 30 giorni. In caso di ulteriore inerzia le attività di verifica possono essere svolte direttamente anche dall'autorità competente.</b>
5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29.	<b>5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro il termine di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'art. 29.</b>
6. Qualora ad esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi precedenti si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi imprevisi, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, l'autorità competente può acquisire ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale e modificare il provvedimento di VIA, stabilendo eventuali condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario.	<b>6. Qualora ad esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi precedenti si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi <b>significativi</b> imprevisi, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, l'autorità competente può acquisire ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale e modificare il provvedimento di VIA, stabilendo eventuali <b>prescrizioni</b> ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario.</b>
7. Qualora, successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera si accerti la sussistenza di gravi ripercussioni negative sulla salute pubblica o sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more dell'adozione delle opportune misure correttive, ivi incluse quelle previste dall'articolo 29.	
8. Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorità competente, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente, ove prescritti, è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente.”.	
<b>Articolo 18</b>	
<i>(Sostituzione dell'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. L'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:	
“Articolo 29	
(Sistema sanzionatorio)	
1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.	
2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:	<b>2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle <b>prescrizioni</b> di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:</b>
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;	
b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali negativi;	<b>b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di rilevanti impatti ambientali <b>significativi</b> negativi;</b>

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.	
3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e, valutata l'entità del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato, può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25 o 27, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.	<b>SOPPRIMERE</b>
4. Chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.	
5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.	<b>5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti del Soggetto che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osservi le <b>prescrizioni</b>.</b>
6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente.	
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.	
8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all'articolo 28 del presente decreto per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali”.	<b>8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all'articolo 28 del presente decreto per la verifica dell'ottemperanza delle <b>prescrizioni</b> contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.</b>
<b>Articolo 19</b>	
<i>(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinché i soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni.”.	
<b>Articolo 20</b>	
<i>(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. All'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:	
a) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole “17,” sono aggiunte le seguenti: “25,”;	
b) al comma 5-bis le parole “26, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “25, comma 2”.	
<b>Articolo 21</b>	

<i>(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:	
“1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.	
<b>Articolo 22</b>	
<i>(Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	
1. All'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:	
a) al punto 2), sono aggiunti, infine, i seguenti sottopunti:	
“- Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;	SOPPRIMERE
- Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.”.	SOPPRIMERE
b) al punto 4-bis) le parole “facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale” sono abrogate;	SOPPRIMERE
c) il punto 7) è sostituito dai seguenti:	
“7.1) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare;	SOPPRIMERE
7.2) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m <sup>3</sup> al giorno per il gas naturale;”.	SOPPRIMERE
d) il punto 7-quater) è sostituito dal seguente:	
“7-quater) Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, nonché attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare.”.	
e) dopo il punto 7-quater) è aggiunto il seguente:	SOPPRIMERE
“7-quinquies) attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali:	
- minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;	
- grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose;	
- sostanze radioattive.”	
f) il punto 8 è sostituito dal seguente:	
“8) Stoccaggio:	SOPPRIMERE
- di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m <sup>3</sup> ;	

- superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 40.000 m³;	
- sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³;	
- di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m³;	
- di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.”;	
g) il punto 9 è sostituito dal seguente:	
“9) Condotture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta”	SOPPRIMERE
h) al punto 10), il secondo e terzo sottopunto sono sostituiti dai seguenti:	
“- autostrade e strade extraurbane principali;	
- strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;”	
i) al punto 11, primo periodo, dopo la parola “tonnellate” è inserito il seguente periodo:	
“, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.”.	SOPPRIMERE
l) al punto 17-bis, dopo la parola “allegato” sono inserite le seguenti parole: “e nell’allegato III al presente decreto”.	SOPPRIMERE
2. Dopo l’Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:	
<b>“ALLEGATO II-BIS</b>	SOPPRIMERE
<b>Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale</b>	SOPPRIMERE
1. Industria energetica ed estrattiva:	SOPPRIMERE
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;	SOPPRIMERE
b) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO <sub>2</sub> ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;	SOPPRIMERE
c) impianti per la cattura di flussi di CO <sub>2</sub> provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 e successive modificazioni;	SOPPRIMERE
d) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.	SOPPRIMERE
2. Progetti di infrastrutture	SOPPRIMERE
a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;	SOPPRIMERE
b) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili;	SOPPRIMERE
c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;	SOPPRIMERE

d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;	SOPPRIMERE
e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II);	SOPPRIMERE
f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri;	SOPPRIMERE
g) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto inferiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m <sup>3</sup> al giorno per il gas naturale;	SOPPRIMERE
h) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun;	SOPPRIMERE
i) rilievi geofisici attraverso l'uso di esplosivo;	SOPPRIMERE
l) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)."	SOPPRIMERE
3. All'Allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:	SOPPRIMERE
a) il punto c-bis) è sostituito dal seguente:	SOPPRIMERE
"c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19";	SOPPRIMERE
b) il punto af-bis) è sostituito dal seguente:	SOPPRIMERE
"af-bis) strade urbane di scorrimento;	SOPPRIMERE
4. All'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:	SOPPRIMERE
a) al punto 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:	SOPPRIMERE
"e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;"	SOPPRIMERE
b) il punto 2, è sostituito dal seguente:	SOPPRIMERE
"2. Industria energetica ed estrattiva	SOPPRIMERE
a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;	SOPPRIMERE
b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;	SOPPRIMERE

c) impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;	SOPPRIMERE
d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW;	SOPPRIMERE
e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;	SOPPRIMERE
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;	SOPPRIMERE
g) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;	SOPPRIMERE
h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, n. 159, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;	SOPPRIMERE
i) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;”;	SOPPRIMERE
c) al punto 7 la lettera h) è sostituita dalla seguente:	SOPPRIMERE
“h) strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III;”.	SOPPRIMERE
5. Dopo l'allegato IV è inserito il seguente:	
<b>“ALLEGATO IV-BIS</b>	
<b>Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19</b>	
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:	<b>1. Descrizione del progetto, attraverso specifiche relazioni ed elaborati grafici, redatti da tecnici abilitati, comprendente:</b>
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;	<b>a) relazione tecnica illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione;</b>  <b>b) schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;</b>
b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.	<b>c) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate, direttamente e indirettamente, corredata di adeguato elaborato cartografico in cui sono evidenziate le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia.</b>
2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.	<b>2. Descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.</b>

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:	3. Descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;	
b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.	
4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato V.	
5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi.”.	
6. L'Allegato V è sostituito dal seguente:	
<b>“ALLEGATO V</b>	
Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19	
1. Caratteristiche dei progetti	
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:	
a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;	
b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;	
c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;	
d) della produzione di rifiuti;	
e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;	
f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;	
g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico.	
2. Localizzazione dei progetti	
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:	
a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;	
b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;	
c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:	
c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;	
c2) zone costiere e ambiente marino;	
c3) zone montuose e forestali;	
c4) riserve e parchi naturali;	
c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;	
c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione;	
c7) zone a forte densità demografica;	

c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;	
c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.	
3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale	
I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b, del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:	
a) dell'entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;	
b) della natura dell'impatto;	
c) della natura transfrontaliera dell'impatto;	
d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;	
e) della probabilità dell'impatto;	
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;	
g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;	
h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.”.	
7. L'Allegato VII è sostituito dal seguente:	
<b>“ALLEGATO VII</b>	
<b>Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22</b>	
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:	
a) la descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti;	
b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;	
c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto e, in particolare dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità);	
d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, <b>odore</b> , calore, radiazione, e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento;	<b>INSERIRE LA COMPONENTE ODORE</b>
e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.	
2. Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.	
3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.	

<p>4. Una descrizione dei fattori specificati all'articolo 4, comma 4, lettera b), del presente decreto potenzialmente soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fauna e flora), al territorio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottrazione del territorio), al suolo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), all'acqua (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche idromorfologiche, quantità e qualità), all'aria, ai fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), ai beni materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonché all'interazione tra questi vari fattori.</p>	
<p>5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:</p>	
<p>a) alla costruzione e all'esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;</p>	
<p>b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità sostenibile di tali risorse;</p>	
<p>c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;</p>	
<p>d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità);</p>	
<p>e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;</p>	
<p>f) all'impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico;</p>	
<p>g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.</p>	
<p>La descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'articolo 4, comma 4, lettera b) del presente decreto include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.</p>	
<p>6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.</p>	<p><b>6. La descrizione da parte del proponente dei metodi o dei dati di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.</b></p>
<p>7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi identificati del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione di un'analisi <i>ex post</i> del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli impatti ambientali negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.</p>	
<p>8. La descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie.</p>	
<p>9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione (a titolo e non esaustivo la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali negativi di tali eventi, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.</p>	<p><b>9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali negativi <i>significativi</i> del progetto, derivanti dalla vulnerabilità dello stesso ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione (a titolo esemplificativo la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità alla legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali negativi di tali eventi, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.</b></p>
<p>10. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.</p>	

11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nello Studio di Impatto Ambientale.	
12. Un sommario delle eventuali difficoltà, quali lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al punto 5.”.	
<b>Articolo 23</b>	
<b>(Disposizioni transitorie e finali)</b>	
1. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente; <del>in ogni caso l'autorità competente può disporre, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione al procedimento in corso della disciplina recata dal presente decreto.</del> Il proponente conserva comunque la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 19 o ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal presente decreto. Il proponente conserva, altresì, la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 16 del presente decreto.	<b>1. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente. Il proponente conserva comunque la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 19 o ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal presente decreto. Il proponente conserva, altresì, la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 16 del presente decreto.</b>
2. Alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto.	
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti esercitando le potestà normative di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 5 del presente decreto, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine, verificati i presupposti di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.	<b>3. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all'articolo 7bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 5 del presente decreto. Decorso inutilmente detto termine perentorio, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti se già conformi allo stesso.</b>  <b>3bis. Le Regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 3, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve le potestà delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che le esercitano nel rispetto dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione e provvedono all'attuazione della normativa dell'Unione europea, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</b>  <b>3ter. Le Regioni che non abbiano ancora adeguato la propria disciplina ai principi stabiliti dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, adeguano i propri ordinamenti, anche adottando le opportune misure organizzative, entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedono affinché gli atti autorizzativi in materia ambientale vengano compresi nel provvedimento di VIA, secondo le modalità disciplinate dall'art. 25, comma 3.</b>
4. Ferma restando la permanenza in carica della Commissione di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS fino alla scadenza del mandato in corso, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a nominare i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto. L'entrata in carica dei componenti del Comitato è condizionata all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto.	
<b>Articolo 24</b>	
<i>(Modifiche all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241)</i>	

<p>1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:</p>	<p><b>1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: "articolo 23, comma 4", sono sostituite dalle parole: "articolo 23, comma 3" e le parole: "articolo 26, comma 1", sono sostituite dalle parole: "articolo 25, comma 3".</b></p>
<p>“Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi che l'autorità competente di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convoca in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. A tal fine il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli necessari. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e si conclude entro il termine di trecento giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione esplicita del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi rilasciati. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli di cui al primo periodo è assunta sulla base del provvedimento di VIA.</p>	<p><b>Vedere commento a dx</b></p>
<p><b>Articolo 25</b></p>	
<p><i>(Disposizioni attuative)</i></p>	
<p>1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto.</p>	<p><b>Sopprimere il comma per coordinamento.</b></p>
<p>2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede alla modifica e all'aggiornamento del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 11 aprile 2015, n. 84 di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto.</p>	
<p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabiliti gli indirizzi metodologici e le modalità operative per la collaborazione dei due Ministeri nelle verifiche dell'ottemperanza delle prescrizioni ambientali di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto.</p>	<p><b>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabiliti gli indirizzi metodologici e le modalità operative per la collaborazione dei due Ministeri nelle verifiche dell'ottemperanza delle prescrizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto.</b></p>
<p>4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del presente decreto.</p>	<p><b>4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del presente decreto.</b></p>
<p>5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per le attività di rilievi geofisici mediante airgun ed esplosivo.</p>	
<p>6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria, o destinazione ad altri usi, delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse.</p>	
<p>7. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	

8. Con accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo definiscono forme e modalità di raccordo per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal presente decreto.	Sopprimere il comma 8.
<b>Articolo 26</b>	
<b>(Abrogazioni e modifiche)</b>	
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:	
a) il comma 2 dell'articolo 4; la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5; i commi 3 e 4 dell'articolo 7; i commi 1-bis, 1-ter e 2 dell'articolo 10; i commi 1 e 2 dell'articolo 34; il punto 4-ter dell'Allegato II alla parte seconda; le lettere c), h), l), z) e ab) dell'Allegato III alla parte seconda; i punti 7.e), 7.f), 7.g), 7.m), 7.p), 7.q) e 7.z) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	All'articolo, 26, comma 1 lettera a), sopprimere le parole: “il comma 2 dell'articolo 4; la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5; i commi 3 e 4 dell'articolo 7; i commi 1-bis, 1-ter e 2 dell'articolo 10” e le abrogazioni di cui agli allegati II, III e IV in relazione alle proposte di mantenimento contenute negli emendamenti precedenti.
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, recante “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377”;	
c) l'articolo 9 del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;	
d) l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;	
e) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;	
2. All'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, la parola “regionale”, ovunque ricorra, è soppressa.	SOPPRIMERE
3. L'articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:	
“Articolo 26 (valutazione di impatto ambientale)	
1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	
2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.	
3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4 della legge 8 agosto 1990, n. 241, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.”.	
<b>Articolo 27</b>	
<b>(Clausola di invarianza finanziaria)</b>	
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
2. Fermo il disposto di cui all'articolo 21, le attività di cui al presente decreto sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	